

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE**

**MATERA**

La presente determinazione dirigenziale n. 272/18 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. ([www.atermatra.it](http://www.atermatra.it)) dal 17 SET. 2018 al \_\_\_\_\_ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici)


Matera, \_\_\_\_\_

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali  
(dott. Francesco Zunino)

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di Settembre, il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo, avv. Francesco D'Onofrio, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 272/2018 del 17 SET. 2018

**Oggetto:** Impegno e liquidazione rimborso spese legali in favore del dipendente di questa Azienda - matricola n. 40 - assolto nel procedimento penale r.g.n. 5/2016 del Tribunale di Matera.

Visto di copertura finanziaria dell'Unità Operativa Bilancio, dott. Domenico De Astis: 

## IL DIRIGENTE

### CONSIDERATO CHE :

-il dipendente di questa Azienda, identificato con la matricola n. 40, è stato sottoposto ai seguenti procedimenti penali, per fatti connessi all'esercizio delle sue funzioni:

1) r.g.n. 585/2009, in primo grado dinanzi al Giudice di Pace di Matera;  
2) r.g.n. 5/2016, in secondo grado dinanzi al Tribunale di Matera, in composizione monocratica;

-con la nota prot. n. 3836 del 31-3-2016, il suddetto dipendente ha preventivamente ed unilateralmente comunicato a questa Azienda il nominativo del proprio difensore di fiducia nel giudizio di appello. Agli atti, non risulta, invece, la relativa comunicazione per il giudizio r.g.n. 585/2009 del Giudice di Pace di Matera;

- entrambi i processi si sono conclusi con la formula assolutoria piena, "perché il fatto non sussiste", rispettivamente, con la sentenza n. 15/2016 del Giudice di Pace di Matera e con la sentenza n. 3/2017 del Tribunale di Matera, divenuta definitiva ai sensi di legge;

-la normativa di riferimento (CCNL del 14-9-2000, art. 28) riconosce il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti, qualora i medesimi siano stati assolti con la formula più ampia e liberatoria, in assenza di conflitto di interessi con l'Ente, per atti o fatti strettamente riconducibili al rapporto di servizio, in modo che gli effetti del loro agire non possano non essere imputati direttamente all'Ente;

-in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, il rimborso delle spese legali richiesto "ex post", a seguito dell'esito del giudizio, risulta ammissibile se rispondente a parametri di obiettiva congruità ( parere Corte dei Conti Lazio n. 37/2011);

**VISTA** la nota prot. n. 8090 del 6-8-2018, con la quale il suddetto dipendente chiede il rimborso delle spese legali del procedimento penale d'appello r.g.n. 5/2016, versate al difensore di fiducia;

**CONSIDERATO** altresì che la mancanza di analoga comunicazione da parte del dipendente, nei confronti dell'Ente, per il giudizio dinanzi al Giudice di Pace, rappresenta un elemento ostativo per procedere alla rifusione delle spese legali relative al medesimo procedimento;

**RITENUTO** congruo, in ragione della natura indennitaria della suddetta somma, provvedere alla rifusione degli importi delle singole fasi processuali in base ai minimi tariffari, ex D.M. n. 55/2014;

**RITENUTI** a tal fine sussistenti i presupposti suevidenziati, e precisamente:

- 1) l'assoluzione con formula piena;
- 2) l'assenza di conflitto di interessi con l'Ente, non costituitosi parte civile, e l'assenza di eventuali e residuali responsabilità di tipo disciplinare o contabile a carico degli stessi;
- 3) la stretta connessione fra gli atti e i fatti, contestati penalmente, e l'espletamento di attività e compiti riconducibili al rapporto di servizio con questa Azienda;
- 4) la congruità, ragionevolezza e adeguatezza della somma da rifondere a titolo di spese legali, in relazione all'attività espletata, riscontrata attraverso l'esame dell'attività processuale, come attestata in atti dal difensore, tenuto conto dell'entità e della durata dei procedimenti, in base ai parametri fissati dal D.M. n. 55/2014;

**RITENUTO** di poter liquidare la somma di €. 1.313,21, comprensiva di accessori di legge, per il giudizio di appello r.g.n. 5/2016 dinanzi al Tribunale di Matera, nei confronti del dipendente in questione;

**RITENUTA** la regolarità tecnica del presente atto;

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2018, adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 71 del 6/12/2017 e approvato dalla Regione Basilicata, per effetto dell'art. 18 della legge regionale di Basilicata n. 11/2006, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 178/2018;

**ACCERTATO** che l'onere economico trova capienza, in conto competenza del bilancio di previsione 2018, ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità, sul capitolo n. 10403.008 "spese diverse e contenziosi"

### DETERMINA

-Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

-Di provvedere al rimborso delle spese legali, di €. 1.313,21, relative al giudizio penale r.g.n. 5/2016 del Tribunale di Matera, definito con sentenza passata in giudicato, nei confronti del dipendente matricola n. 40;

-Di impegnare in conto competenza del bilancio di previsione 2018, al capitolo 10403.008 "spese diverse e contenziosi", la somma complessiva di €. 1.313,21;

-Di liquidare la suddetta somma, mediante accredito sul conto corrente IT93U0542416100000001000182;

-Di imputare in conto competenza del bilancio di previsione 2018, ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità, la somma di €. 1.313,21 al capitolo 10403.008 "spese diverse e contenziosi", che presenta la necessaria disponibilità;

-Di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Bilancio per gli adempimenti consequenziali;

-Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva, in ragione del tempo decorso dal passaggio in giudicato della sentenza di appello.

IL DIRIGENTE  
(avv. Francesco D'Onofrio)

